

Regolamento comunale per l'applicazione del canone  
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione  
pubblicitaria

*(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)*

## Sommario

### **Parte Prima – Disposizioni di carattere generale**

- art.1 - Oggetto del regolamento
- art.2 - Definizioni oggettive di carattere generale
- art.3 - Classificazione del Comune e suddivisione del territorio comunale
- art.4 - Concessioni e autorizzazioni
- art.5 - Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- art.6 - Norme di riferimento
- art.7 - Oneri relativi al rilascio della concessione o autorizzazione
- art.8 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
- art.9 - Principali obblighi del concessionario
- art.10 - Revoca e modifica. Rinuncia.
- art.11 - Decadenza per mancato pagamento del canone
- art.12 -Altre cause di decadenza
- art.13 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- art.14 – Subentro
- art.15 – Rinnovo

### **Parte seconda - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE**

- art.16 - Ambito di applicazione del canone
- art.17 – Soggetto passivo
- art.18 - Soggetto attivo
- art.19 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- art.20 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- art.21 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
- art.22 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- art.23 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

- art.24 - Riduzioni e Maggiorazioni
- art.25 – Esenzioni
- art.26 - Particolari agevolazioni
- art.27 - Termini per il versamento del canone
- art.28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- art.29 - Sanzioni
- art.30 – Rateazioni
- art.31 – Rimborsi
- art.32 – Mercati
- art.33– Contenzioso
- art.34 – Trattamento dei dati personali

### **PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

- art.35 - Gestione del servizio
- art.36 - Impianti di proprietà' del Comune. Caratteristiche.
- art.37 - Tipologia e Quantita' degli impianti .
- art.38 - Assegnazione di spazi per le affissioni
- art.39 - Canone sul servizio affissioni
- art.40 - Maggiorazioni
- art.41 - Riduzione del canone
- art.42 - Esenzioni dal canone
- art.43 - Numerazione impianti
- art.44 - Modalità per il servizio affissioni
- art.44 bis – Prescrizioni particolari
- art.45 - Vigilanza sanzioni amministrative

### **PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA**

- art.46 – Norme transitorie
- art.47 – Entrata in vigore

## PARTE PRIMA

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato Canone, istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della

strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi; le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque, realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

4. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

5. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, nonché alla pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni.

6. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che, a vario titolo, insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

7. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul

procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

## **Articolo 2 – Definizioni oggettive di carattere generale**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

-a) per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune, quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo). Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

b) per “**diffusione di messaggi pubblicitari**” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile o che sia da tali luoghi percepibile. Si altresì considerano rilevanti, ai fini della debenza del canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47

del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i).

### **Art.3 Classificazione del Comune e suddivisione del territorio comunale**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, la popolazione residente risultante dai dati statistici ufficiali il Comune di Moncalieri appartiene alla classe III° cui corrisponde la seguente tariffa standard di €50,00;

2. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone come da elencazione allegata al presente regolamento.

Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

**ALLEGATO A :** classificazione per “Categorie” e precisamente Categoria 1, Categoria 2, Categoria 3, in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;

**ALLEGATO B:** classificazione per “ Categoria normale o speciale” in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste la diffusione di messaggi pubblicitari ;

**ALLEGATO C:** Elenco impianti affissionali ivi compresi quelli destinati ai privati per affissioni dirette;

### **Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni**

#### **A) Occupazioni suolo e aree pubbliche**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.2 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.5 comma 2;
3. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, di durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili. Rientrano in tale categoria anche le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e dagli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono sul suolo pubblico. L'occupazione di area pubblica non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, sia inferiore all'anno, anche se periodiche ed, in ogni caso, quelle per le attività edili.



5. Sono occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

6. Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

7. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva.

8. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni

di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

9. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del relativo Reg. Att. e s.m.i., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

#### **b) Esposizione di messaggi pubblicitari**

1. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992), se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
2. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
  - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
  - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

- c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale

## **Articolo 5**

### **Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché alla richiesta di rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone a seguito di idoneo disciplinare da adottarsi a cura del Servizio cui fa capo il procedimento di rilascio dei suddetti provvedimenti.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio, anche informatico.
4. Le istanze sono presentate presso il settore/sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune, in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti, l'ufficio competente a

ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

## **Articolo 6**

### **Norme di riferimento**

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione dei messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 23 del 16/03/2010, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. La tipologia, le caratteristiche tecniche dei rispettivi impianti, le rispettive dimensioni nonché la superficie massima ammessa in ogni singolo contesto è indicata nel suddetto Piano Generale di cui al punto 1.
3. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Oneri relativi al rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
  - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
  - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
  - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
  - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

## **Articolo 8**

### **Contenuto ed efficacia del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
  - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
  - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
  - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
  - f) l'importo dovuto del canone

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
  - a)l'ubicazione del mezzo;
  - b)la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
  - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e)gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
  - f)l'importo dovuto del canone.
- 3.La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
- 4.Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

## **Articolo 9**

### **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa, nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

## **Articolo 10**

### **Revoca e modifica. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più

possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto, limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

## **Articolo 11**

### **Decadenza per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.



2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti avvisandolo che in difetto di pagamento sarà dichiarato decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

## **Articolo 12**

### **Altre cause di decadenza**

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
  - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
  - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
  - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera, fatte salve espresse comunicazioni al riguardo da valutarsi da parte degli uffici comunali competenti;
  - d) qualora vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio;
  - e) qualora, entro 20 giorni dalla data del rilascio, il provvedimento non venga ritirato e non venga versato, contestualmente al ritiro, il relativo canone;
  - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

g) In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

### **Articolo 13**

#### **Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Il Comune o il concessionario in caso di gestione del canone affidata all'esterno procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

### **Articolo 14**

#### **Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

## **Articolo 15**

### **Rinnovo**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune; nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
5. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

## **PARTE SECONDA**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE**

#### **Articolo 16**

##### **Ambito di applicazione**

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### **Articolo 17**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

### **Articolo 18**

#### **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Moncalieri
2. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura la banca dati concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed

effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Moncalieri ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e la riscossione, anche coattiva, del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

## **Articolo 19**

### **Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Moncalieri alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 57.000 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune e dell'individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
  - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
  - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano

- per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;

## **Articolo 20**

### **Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie**

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

## **Articolo 21**

### **Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di

messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica



utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno contestualmente al versamento del canone complessivamente dovuto. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso può, a seguito di apposito atto deliberativo, essere soggetto

all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione. Il Canone si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa minima per metro quadrato; la tariffa è considerata sull'utenza minima di 8 ore al giorno.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad €.0,13 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad €.0,08 al metro quadrato per giorno.

11. Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
12. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
13. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 2,50.
14. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate con impianti di telefonia mobile, il canone è determinato dall'importo forfettario di € 800,00 per ogni impianto installato, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 831-bis dell'art. 1 della Legge 160/2019. L'importo forfettario è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

## **Articolo 22**

### **Modalità di determinazione del canone in base alla zona**

1) Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 (tre) categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2) Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 (due) categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato B) (categoria normale e categoria speciale); alle tariffe di cui

all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 23**

#### **Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità**

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 22 comma 2), tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

<b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1 = < 1 MQ.
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1 > 1 E = < 5,5 MQ.
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ.
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ.
MEZZO PUBB. LUMINOSO ZONA 1 = < 1 MQ.
MEZZO PUBB. LUMINOSO ZONA 1 > 1 E = < 5,5 MQ.
MEZZO PUBB. LUMINOSO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ.
MEZZO PUBB. LUMINOSO ZONA 1 > 8,5 MQ.
PANNELLO LUM.ZONA 1 = < 1 MQ.
PANNELLO LUM.ZONA 1 > 1 MQ.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 = < 1 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 1 E = < 5,5 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 2 = < 1 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 2 > 1 E = < 5,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 2 > 8,5 MQ.
PANNELLO LUM.ZONA 2 = < 1 MQ.
PANNELLO LUM.ZONA 2 > 1 MQ.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SONORA EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI,
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA DA AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, DISEGNI FUMOGENI, LANCIO DI OGGETTI O MANIFESTINI, IVI COMPRESA QUELLA ESEGUITA SU SPECCHI D'ACQUA E FASCE MARITTIME LIMITROFI AL TERRITORIO COMUNALE, PER OGNI GIORNO O FRAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAI SOGGETTI PUBBLICIZZATI,
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI,
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA CON VEICOLI, DI MANIFESTINI O DI ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO, OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

2) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di

cui all'art. 22 comma 1), tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR – SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLO VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI/CONDUTTURE
DISTRIBUTORI CARBURANTE

## **Articolo 24**

### **Riduzioni e Maggiorazioni**

1) Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

A) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;

b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con

il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;

c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

d) Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

e) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;

f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;

g) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;

h) Per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 50%;

k) Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo, è prevista una riduzione del 75% ;

j) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;

i) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 20%;

l) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;

m) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;

m-1) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, , nonché con seggiovie e funivie, si applica una riduzione del 50%;

n) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, si applica una riduzione del 50%;

o) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;

p) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;

q) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%.Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

r)Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;

s) Relativamente alle occupazioni effettuate da parte delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.25/08/1991 n. 287e s.m.i., titolari di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico con strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività stessa che utilizzino temporaneamente il suolo pubblico in forza delle autorizzazioni concesse ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto per uso pubblico o privato ad uso



pubblico attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione”, si applica una riduzione del canone pari al 20%.

2)Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

3)Per le sottoindicate tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

a)Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

b)Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

4) Nell’ambito di specifici piani, programmi o iniziative di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento approvati dalla Giunta comunale, possono essere previste dalla Giunta stessa particolari riduzioni del canone con riferimento a determinate categorie di soggetti, a specifiche tipologie di occupazione o a determinate aree urbane.

5. La Giunta comunale può inoltre deliberare particolari coefficienti di riduzione del canone nel caso di occupazioni mediante cantieri edili finalizzati ad interventi caratterizzati da un interesse pubblico o da una valenza sociale o richiesti da esigenze di messa in sicurezza degli spazi pubblici o d’uso pubblico o per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità e del decoro urbani.

6. La Giunta Comunale può infine deliberare per particolari manifestazioni, attività e/o eventi di particolare interesse e finalità pubblica, la riduzione della

tariffa ordinaria del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico.

## **Articolo 25**

### **Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. I balconi, le verande, i bow windows, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgenti dal filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione temporanea, nonché le scale e i gradini ed altresì le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle coperture generate dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono sul suolo pubblico. Tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti il suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico e/o degli altri interventi oggetto del "Superbonus" al 110%. L'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.
3. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- 4.gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché non comprendano alcuna esposizione pubblicitaria;
- 5.le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in Concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- 6.le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 7.le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- 8.le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 9.le occupazioni di aree cimiteriali;
- 10.le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
11. passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap, nonché i passi carrabili a raso;
- 12.le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- 13.le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- 14.le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari, nonché le occupazioni dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- 15.occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- 16.occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o

professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

17.le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;

18.le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni; qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla realizzazione di edifici privati, l'esonero è parziale e limitata alla quota di occupazione di suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;

19.le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso;

20.le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune;

21.i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

22.i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

23.le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

24.le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

25.le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili

e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

b) fino a fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

26.le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

27.i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

28.i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

29.i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

30. L'esenzione è prevista inoltre relativamente alle occupazioni temporanee per una superficie complessiva non superiore ai 12 metri quadrati poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, iscritte al registro delle

O.N.L.U.S. per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici. Tale esenzione, soggetta ad autorizzazione, viene concessa previa formale richiesta degli interessati da indirizzare, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento, al Comune (Ufficio Tributi) nel caso di gestione diretta da parte del medesimo ovvero ad altro soggetto al quale il medesimo servizio di accertamento e riscossione e non può protrarsi per un periodo superiore a tre giorni.

31. Sono esenti dal pagamento del canone di cui al presente regolamento le superfici e gli spazi relativi qualora si tratti di occupazione di suolo o sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, con opere e manufatti destinati ad attività del servizio trasporto pubblico locale realizzati da parte o per conto dello Stato e/o da altri enti territoriali, a seguito della stipulazione di apposito protocollo d'intesa e/o convenzione preliminare con il Comune di Moncalieri.

32. Sono esenti le occupazioni, con infrastrutture relative, le stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora erogino energia di provenienza certificata.

## **Articolo 26 Particolari agevolazioni**

1) Per le zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità e di riqualificazione urbana che comportino preclusioni al traffico veicolare per una durata superiore a sei mesi, la Giunta Comunale, a seguito di apposita relazione particolareggiata predisposta dai settori LL.PP., urbanistica, da trasmettere al Servizio Tributi, indicante tempistica, modalità, può deliberare agevolazioni sul canone per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione limitatamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgano all'interno della zona delimitata dalla medesima delibera.

2) L'onere finanziario, derivante dalla concessione delle predette agevolazioni o riduzioni, comunque non superiore complessivamente al 6% dell'importo iscritto in sede di previsioni annuali di entrata del bilancio di previsione relativamente al Canone Unico Patrimoniale, viene inserito in apposito capitolo del medesimo bilancio di esercizio.

3) Qualora le insegne di esercizio siano occultate da ponteggi o strutture simili per un periodo superiore a sei mesi, relativamente a zone del territorio comunale ricomprese nella fattispecie di cui al comma precedente è data facoltà, previa autorizzazione rilasciata dai competenti organi tecnici comunali, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella esistente per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione del tributo.

## **Articolo 27**

### **Termini per il versamento del canone**

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo

utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e a presentare la dichiarazione delle utenze complessive sue entro il 30/04 di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al D.Lgs.7 marzo 2005 n.82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ovvero in relazione a particolari esigenze organizzative. Con la medesima deliberazione possono



essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione relativamente alle fattispecie precedentemente indicate.

## **Articolo 28**

### **Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi**

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
  - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo

c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5 e dall'art.23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs.30 aprile 1992 n.285.

3. L'indennità di cui al comma 2 del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento dell'indennità;

- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui al precedente comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 29**

### **Sanzioni**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. In caso di gestione esternalizzata del servizio di riscossione e accertamento dell'entrata il compito di emanazione degli atti spetta al Concessionario.

3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.

4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

### **Articolo 30**

#### **Rateazioni**

1) Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone, di cui al precedente articolo 29 comma 1, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2) Alle predette somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi legali.

3) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4) in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

### **Articolo 31**

#### **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00

### **Articolo 32**

#### **Mercati**

1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

### **Articolo 33**

#### **Contenzioso**

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria ove non diversamente disposto da sopravvenute disposizioni normative.

### **Articolo 34**

#### **Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. E s.m.i.

## **PARTE TERZA**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 35**

#### **Gestione del servizio**

1. Il Comune di Moncalieri mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con

rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Moncalieri garantisce in ogni caso agli interessati l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti appositamente individuati nell'allegato c).

### **Articolo 36**

#### **Impianti di proprietà' del Comune. Caratteristiche.**

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 50 per ogni 1.000 abitanti.

2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato c) al presente regolamento.

3. Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e di collocazione sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune o dal suo concessionario,

4) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere i manifesti così come definiti dal co. 4 dell'art. 47 del DPR 495/92 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.

5) a seconda della loro struttura e dimensione gli impianti vengono così ripartiti: *TABELLE MONOFACCIALI*, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituiti da una sola faccia, posizionate in senso verticale od orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali. cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200

orizzontali cm. 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140

*TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI)*, costituite da tabelle supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100; le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente :

verticali cm 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200

orizzontali cm 100 x 70, 140 x 100, 140 x 200

*IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)*, sono normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, o su palificazioni di sezione adeguata e tali da assicurare la stabilità statica del manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

#### *ALTRI IMPIANTI*

Sono impianti destinati ad attività diverse da quelle dell'affissione di manifesti, ma recanti uno spazio utilizzabile per le forme di pubblicità comunque compatibili con la natura dell'impianto stesso.

A titolo esemplificativo si citano:

- a) Preinsegne
- b) Transenne parapetonali
- c) Paline fermata bus
- d) Orologi con pannelli pubblicitari
- e) Fioriere con pannelli pubblicitari
- f) Pannelli pubblicitari luminosi



- g) Pensiline fermata bus
- h) Contenitori getta rifiuti

I predetti possono essere installati ed affidati in concessione, a giudizio dell'Amministrazione, a ditte specializzate, diverse dal Concessionario, previo esperimento di procedura di gara pubblica.

La collocazione dei predetti viene definita secondo quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale.

### **Art. 37 Tipologia e Quantità degli impianti .**

1) Le tipologie degli impianti affissionali allocati sul territorio comunale risulta la seguente:

#### *IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE*

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province, dalla Regione o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art.39 sopracitato.

#### *IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA*

Vi rientrano, in genere, gli impianti localizzati con criteri zionali destinati all'affissione di necrologi per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. sopracitato.

*IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI* Vi rientrano tutti gli impianti destinati all'affissione di manifesti aventi rilevanza economica per un quantitativo pari al 65% della superficie complessiva.

*IMPIANTI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE* Vi rientrano tutti gli impianti destinati all'affissione di manifesti senza rilevanza economica da

utilizzarsi in occasione delle campagne elettorali per una superficie pari al 5% della superficie complessiva di cui all'articolo sopracitato.

*IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE* In eccedenza alla superficie complessiva di cui ai precedenti capoversi, viene disposta l'attribuzione a privati, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta, di una superficie massima pari al 20% della superficie di cui all'articolo sopracitato.

2) La Giunta Comunale, se del caso sentito l'ufficio tecnico competente, potrà disporre le integrazioni necessarie, o le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previste dal presente Regolamento.

3) La Giunta comunale, su proposta dell'ufficio tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali sulla base di riscontrate esigenze di servizio.

4) Il concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta comunale un adeguamento del Piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze di servizio. La Giunta comunale può adottare la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

### ***Art. 38- Assegnazione di spazi per le affissioni***

1) Può essere attribuita a soggetti privati (diversi dal Concessionario) la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette a seguito di concessione. La superficie complessiva assegnabile è fissata nella misura di 18 mq. ogni 1.000 abitanti.

2) Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico, quindi deve considerarsi eccedente alla disponibilità pubblica riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

3) Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente a norma del presente Regolamento.

4) Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione a privati mediante la procedura della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale l'obbligo del pagamento di un canone di concessione se collocati, gli impianti, su suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

### **Articolo 39**

#### **Canone sul servizio affissioni**

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella determinata con delibera della Giunta Comunale. Alle affissioni effettuate nella categoria normale si applica la tariffa standard deliberata dalla Giunta comunale; alle affissioni commerciali effettuate nella categoria speciale si applica la tariffa standard aumentata del 140 per cento.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

5. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti per i primi 10 giorni è quella deliberata dalla Giunta comunale per la Categoria normale e per la Categoria speciale, ai sensi del precedente comma 2.

6. La tariffa di cui al comma precedente è aumentata nella misura determinata

dalla Giunta Comunale per ogni periodo superiore a gg.5 o frazione di 5.

#### **Articolo 40**

#### **Maggiorazioni**

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli 70 x 100 cm. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli 70 x 100 cm è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.
3. Nel caso di urgenze il canone è maggiorato del 10%, con un minimo di euro 30 per ciascuna commissione.

#### **Articolo 41**

#### **Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
  - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari.

## **Articolo 42**

### **Esenzioni dal canone**

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **Articolo 43**

### **Numerazione impianti**

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

## **Articolo 44**

### **Modalità per il servizio affissioni**

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone, che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne

- dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
  7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
  8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
  9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
  10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
  11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

#### **Art.44 bis**

##### **Prescrizioni particolari**

1. Per le sole affissioni per le quali il diritto è corrisposto in misura ridotta, occorre osservare le seguenti prescrizioni :
  - a) il periodo massimo di esposizione di ciascun ordinativo di affissione prefissata

è di giorni 15, trascorsi i quali ulteriori affissioni da parte del medesimo richiedente dovranno essere collocate in posizioni diverse;

b) la prenotazione degli spazi pubblicitari non può essere effettuata oltre i 60 giorni antecedenti il giorno di inizio dell'affissione;

c) per ogni singola campagna pubblicitaria non può essere prenotato, con riferimento allo stesso mese più del 10% degli spazi pubblici esistenti;

d) in deroga a quanto previsto al punto b), in relazione alla disponibilità esistente, possono essere prenotati, non oltre i 20 gg. antecedenti quello di inizio dell'affissione, un massimo di 150 fogli.

## **Articolo 45**

### **Vigilanza - sanzioni amministrative**

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 40 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 28 comma 2 lett.a) del presente regolamento.



## **PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA**

### **Articolo 46**

#### **Norme transitorie**

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigente al 31/12/2020 nonché la relativa delibera tariffaria restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

### **Articolo 47**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2022

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25/02/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.128 del 22/12/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 24/03/2024